

Convenzione per la promozione e la realizzazione del servizio di estrazione e stampa di certificati anagrafici presso gli esercizi associati alla Federazione Italiana Tabaccai

Tra

Comune di Oristano, in persona del suo legale rappresentante pt, _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo comunale di Oristano, piazza Eleonora d'Arborea, 25;

Federazione Italiana Tabaccai, con sede legale in Roma, Via Leopoldo Serra 32, in persona del suo legale rappresentante pt. Presidente CdA, Amministratore Delegato: _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____, (di seguito anche FIT);

Premesso che

- L'art.62 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 ha istituito presso il Ministero dell'Interno l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base dati di interesse nazionale ai sensi dell'art.60 dello stesso Codice;
- Il Comune di Oristano ha positivamente completato il subentro nell'ANPR, mediante migrazione ed allineamento della banca dati locale in data 18,12,2018;
- Alla luce dell'art. 62 comma 3 del citato D.Lgs. 82/2005, l'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 33 e 35 del DPR 223/1989;
- In una logica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di miglioramento dei servizi in favore degli utenti, il Comune di Oristano intende promuovere la possibilità del rilascio di certificati anagrafici attraverso punti distribuiti sul territorio in alternativa agli uffici istituzionali comunali;
- E' quindi interesse dell'Amministrazione realizzare forme di collaborazione che, attraverso l'ausilio di adeguati ed innovativi strumenti tecnologici, permettano di rendere più efficienti i servizi erogati alla collettività;
- La FIT, Federazione Tabaccai Italiani, rappresentativa a livello nazionale di un network di oltre 44.000 esercizi associati, vanta una consolidata esperienza nell'erogazione di servizi all'utenza e ha già aderito in diverse realtà territoriali a progetti di decentramento delle attività di rilascio delle certificazioni anagrafiche attraverso il coinvolgimento degli operatori economici della rete;
- Per la realizzazione di tali progetti che hanno garantito capillarità e flessibilità dei servizi a vantaggio di tutte le fasce di utenza, generando peraltro minori oneri per le amministrazioni in termini di impiego di risorse interne sia di sportello che di back office, FIT si è avvalsa per tutti gli aspetti operativi, tecnici ed informatici della collaborazione di Novares SpA, società del Gruppo che vanta una consolidata esperienza nel campo delle attività in favore della Pubblica Amministrazione;
- Il Comune di Oristano ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere una Convenzione con FIT - senza alcun carattere di esclusività - finalizzata a garantire ai cittadini, attraverso modalità compatibili e coerenti con i vincoli e le disposizioni dettate dal quadro normativo di riferimento, punti alternativi presso i quali richiedere e stampare i certificati anagrafici, rispetto agli uffici dell'Amministrazione a ciò deputati;

- Con riferimento al progetto di decentramento di cui al punto che precede e nell'ambito della autonomia organizzativa riconosciuta per la sua realizzazione, FIT dichiara sin d'ora che si avvarrà della collaborazione di Novares SpA per i profili organizzativi, tecnici e informatici previsti nella presente Convenzione, restando intesa l'estraneità del Comune a qualsiasi sottostante rapporto e/o accordo intercorrente tra FIT stessa e quest'ultima società;
- Le parti procedono pertanto alla stipula della presente Convenzione allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti nonché gli obblighi che dovranno osservare gli esercizi aderenti, in relazione: a) alla fase preliminare di promozione del progetto; b) alla verifica di funzionalità e validazione dell'applicativo gestionale; c) ai tempi di avvio e le modalità di esecuzione delle attività previste dal successivo art.2; d) alle conseguenze derivanti dalla violazione degli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione della Convenzione; e) alle ipotesi di disabilitazione dell'accesso dei singoli esercizi aderenti per la violazione degli obblighi assunti; f) al trattamento dei dati personali.

**Tutto ciò premesso
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.**

**Art.1
Premesse e considerato**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art.2
Oggetto e finalità della Convenzione**

- 2.1 Oggetto dell'accordo condiviso tra le parti è la promozione e l'attivazione presso gli esercizi associati a FIT presenti sul territorio comunale che manifesteranno la volontà di aderire alla presente Convenzione, del servizio di estrazione e rilascio all'utenza residente delle certificazioni anagrafiche di cui all'articolo 33 e 35 del DPR 223/1989, da realizzare attraverso il collegamento informatico con il Portale dell'Ente.
- 2.2 La presente Convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai opera nel rispetto, tra le altre norme, del D.Lgs. 267/2000 atteso che non si configura un trasferimento delle funzioni delegate agli enti territoriali ai sensi degli artt.14 e 15 del T.U.E.L.
- 2.3 Resta ferma la facoltà del Comune di stipulare convenzioni, protocolli e/o accordi di contenuto analogo alla presente e per le medesime finalità, con altri soggetti anche di carattere associativo.
- 2.4 L'autorizzazione al collegamento informatico di cui al comma 1 del presente articolo deve intendersi riferito in favore di esercizi associati alla FIT operanti sul territorio del Comune di Oristano, e abiliterà alla estrazione dei certificati anagrafici esclusivamente in favore dell'utenza residente nel territorio del Comune di Oristano e relative Frazioni, conformemente a quanto previsto dagli artt. 33 e 35 del DPR 223/1989.

**Art. 3
Obblighi delle parti**

3.1 Le parti si impegnano a cooperare per la realizzazione, nei tempi definiti dalla presente Convenzione, delle attività previste all'art.2.1.

- 3.2 Il Comune, in particolare, si impegna a svolgere una attività promozionale che garantisca la conoscenza del servizio presso l'utenza potenzialmente interessata.
- 3.3 L'Ente ha piena conoscenza e ha condiviso la soluzione informatica proposta da FIT, così come descritta nel documento tecnico allegato (all.1), attraverso la quale le singole tabaccherie che sottoscriveranno il modulo di adesione predisposto dall'Amministrazione, garantiranno il servizio di cui all'art.2.1. Tale documento deve intendersi passibile di revisioni nel corso della Convenzione in ragione di sopravvenute esigenze tecniche di sviluppo del progetto, che saranno in ogni caso oggetto di preventivo confronto e condivisione tra le Parti.
- 3.4 Con riferimento al punto che precede, l'integrazione con i webservices messi a disposizione da ANPR sarà realizzata attraverso un applicativo installato presso il datacenter dell'Ente. Fit assicurerà la legittima disponibilità in comodato d'uso gratuito del predetto applicativo per la durata della presente Convenzione, assumendosi ogni onere relativo al suo sviluppo e manutenzione da remoto, mentre la sua gestione - sia in termini di configurazione iniziale che di controllo e tracciatura dei log - farà capo esclusivamente all'Amministrazione.
- 3.5 Oltre che per le sopravvenute esigenze tecniche di sviluppo richiamate al punto 3.3, in conseguenza di rilevanti modifiche normative e/o tecnico procedurali che dovessero intervenire durante la vigenza del presente Accordo, le parti si impegnano a definire una diversa modalità di accesso ed esecuzione delle attività di estrazione e stampa delle certificazioni anagrafiche conformi alla eventuale sopravvenuta disciplina.
- 3.6 L'Ente garantirà l'accesso ai servizi anagrafici sette giorni su sette senza limitazioni di orario, fatta salva la sospensione o la disattivazione che dovessero derivare da ragioni di forza maggiore ovvero per esigenze tecniche. Nel caso di interruzioni programmate, anche per intervalli temporali dedicati all'aggiornamento della banca dati, l'Ente comunicherà via PEC i tempi di ripristino del servizio.
- 3.7 FIT si impegna a promuovere e sensibilizzare l'adesione al progetto di diffusione dei servizi anagrafici decentrati presso i propri esercizi associati, garantendo, ove possibile, una equa distribuzione nell'ambito del territorio comunale.
- 3.8 FIT garantirà all'esercizio autorizzato il software e ogni altra infrastruttura, oltre alla relativa assistenza tecnica, che supporti i processi di collegamento informatico per il rilascio delle certificazioni anagrafiche.
- 3.9 FIT, attraverso Novares SpA, i cui incaricati si coordineranno con le competenti strutture del Comune, darà avvio alle attività di verifica della funzionalità della soluzione progettuale e di compatibilità e integrazione con i sistemi informatici in uso all'Ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. Tale fase propedeutica per il successivo avvio del servizio all'utenza, dovrà concludersi entro i successivi 15 giorni.
- 3.10 L'Ente, che garantirà gratuitamente il collegamento telematico al proprio Portale, non sosterrà alcun onere per l'acquisizione e l'utilizzo della strumentazione hardware e software da parte dell'esercizio aderente funzionale all'erogazione dei servizi di cui all'art. 2.1. L'Ente è altresì estraneo a qualsiasi sottostante rapporto o accordo intercorrente tra FIT, Novares ovvero altre società del Gruppo, con il singolo esercizio aderente.
- 3.11 Nell'ambito del presente accordo è esclusa la possibilità da parte FIT e di Novares, avvalendosi dei propri sistemi tecnologici, di apportare modifiche e di alterare le informazioni presenti nella banca dati anagrafica, nonché di estrarre massivamente dati e/o informazioni, ovvero i dati di autenticazione dell'Ente per l'accesso ad ANPR.

- 3.12 E' altresì esclusa la possibilità di rilasciare certificazioni anagrafiche a soggetti non residenti nel territorio comunale, considerato che il Comune di Oristano ha disponibilità esclusivamente dei dati della popolazione residente, non potendo invece disporre in maniera generalizzata di tutti i dati confluiti sull'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR).
- 3.13 Il Comune si riserva la facoltà di limitare o sospendere il collegamento informatico con il proprio Portale, qualora sopravvenute discipline normative e regolamentari introducano limiti e vincoli che rendono necessaria una revisione delle modalità tecniche ed operative di realizzazione del servizio così come previste della presente Convenzione.
- 3.14 Il presente accordo non genera costi per l'Amministrazione diversi da quelli riconducibili agli obblighi individuati ed assunti con la presente Convenzione, intendendosi a totale carico di FIT e degli esercizi aderenti, qualsiasi ulteriore onere diretto ed indiretto conseguente alle attività di cui all'art.2.1.
- 3.15 FIT garantirà al Comune l'aggiornamento dinamico degli esercizi aderenti, avendo cura di trasmettere il modulo di adesione richiamato al punto 3.3 debitamente sottoscritto.

Art.4

Corrispettivo per gli esercizi aderenti

- 4.1 Gli esercizi aderenti potranno applicare un corrispettivo per l'erogazione del servizio di cui all'art.2.1 della presente Convenzione, pari ad **euro 2,00** (euro due/00) per ogni certificazione richiesta dall'utente.
- 4.2 Qualsiasi variazione del corrispettivo previsto dal comma che precede dovrà essere preventivamente e motivatamente richiesta da FIT ed autorizzata dall'Amministrazione.
- 4.3 Gli esercizi convenzionati sono tenuti ad applicare l'imposta di bollo sui certificati rilasciati, nei casi previsti dalla legge.

Art.5

Durata della Convenzione, cause di risoluzione e disabilitazione delle credenziali di accesso

- 5.1 La presente Convenzione avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata per un periodo di uguale durata, all'esito di una positiva valutazione del servizio erogato da parte dell'Amministrazione che terrà conto dell'indice di soddisfazione dell'utenza.
- 5.2 L'eventuale violazione da parte di FIT degli impegni previsti dal precedente art.3 nonché dal successivo art.9, integra una condizione per esercitare il recesso immediato dalla presente Convenzione da parte dell'Amministrazione.
- 5.3 FIT potrà anticipatamente recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di 30 giorni, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non autorizzi il richiesto adeguamento del corrispettivo previsto dall'art.4 del servizio.
- 5.4 Il Comune si riserva di monitorare l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2.1 del presente accordo con possibilità di registrazione automatica di tutte le operazioni effettuate dall'esercizio aderente. L'Ente comunicherà a FIT la revoca della adesione del singolo esercizio nell'ipotesi in cui rilevi anomalie e/o violazioni delle prescrizioni previste dalla presente Convenzione.

Art.6

Manleva e limitazioni di responsabilità

6.1 Nel rispetto degli impegni assunti, FIT assicurerà l'adozione da parte degli esercizi aderenti, di misure tecniche e organizzative adeguate al tipo di attività, manlevando espressamente il Comune da anomalie, malfunzionamenti e altre irregolarità riconducibili alle attività previste dall'art.2 della presente Convenzione, che possano dare luogo a risarcimenti in favore di terzi.

Art.7

Comunicazioni tra le parti

7.1 Le parti, ciascuna per la propria competenza, indicano quali referenti e responsabili della Convenzione nei confronti della controparte il sig. _____ per FIT, al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni previste dalla presente Convenzione.

7.2 Le comunicazioni sono scambiate esclusivamente a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

Per il Comune di Oristano: **istituzionale@pec.comune.oristano.it**

Per FIT: **fit@pec.tabaccai.it.**

Art.8

Obbligo di riservatezza

8.1 Nel corso dell'esecuzione dell'incarico, l'Amministrazione potrà venire a conoscenza di informazioni, Know-how e metodologie di lavoro riservate che possono essere protette dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e/o industriale in favore della Società. Il Comune si impegna, pertanto, a non divulgare e/o diffondere a terzi dette informazioni nonché qualsivoglia ulteriore notizia inerente all'attività della stessa della quale sia venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'incarico, a tal fine adottando tutte le ragionevoli misure per impedire la divulgazione e/o l'accesso indebito alle informazioni.

Art.9

Protezione dei dati personali

9.1 Ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali le Parti si autorizzano implicitamente e reciprocamente al trattamento dei dati personali riportati nella presente Convenzione esclusivamente per le finalità di esecuzione della medesima.

9.2 Le Parti si impegnano altresì a trattare i dati personali cui verranno a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal Codice della Privacy di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni.

9.3 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione della Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

Art. 10

Incarico a Responsabile esterno del trattamento

10.1 Ai sensi degli articoli 4 e 28 del GDPR, il Comune di Oristano titolare del trattamento di cui all'art. 2 (di seguito "Titolare"), individua FIT quale responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile").

10.2 La formalizzazione e l'efficacia dell'incarico di Responsabile esterno del trattamento è subordinata alla sottoscrizione da parte di FIT e del Comune dell'Accordo per il trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2.

Art. 11
Risoluzione delle controversie

11.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro nel corso della vigenza dell'accordo o in dipendenza di esso. In caso di mancato componimento, il foro competente è quello di _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Oristano _____

Per FIT _____